



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

### DECRETO N. 1206/DecA/85 DEL 08.08.2012

- Oggetto: **disposizioni relative all'utilizzo delle nasse nell'esercizio della pesca marittima professionale entro i limiti del mare territoriale prospiciente la Sardegna – abrogazione del Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2207/DecA/124 del 27.12.2011, dell'art. 1 del Decreto n. 481/DecA/57 del 10 giugno 2010 e del Decreto n. 3122/DecA/111 del 23/12/2010.**
- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare, gli articoli 3, 6 e 57;
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto e, in particolare, il DPR 24 novembre 1965 n. 1627 e il D. Lgs. 6 febbraio 2004 n. 70;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 15, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTA la Legge regionale n. 37 del 7 marzo 1956 recante "Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca";
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 1206/DECA/85

DEL 08.08.2012

- VISTA la Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 concernente l'istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea Sardegna);
- PRESO ATTO che l'art. 15, comma 20, della Legge Regionale n. 2/2007 prevede che le funzioni esercitate dalle Agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura;
- VISTO il DPR n. 1639 del 2 ottobre 1968 e, in particolare, gli articoli 137-144;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. n. 816 del 26 aprile 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della Legge 8 dicembre 1961, n. 1658", con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958 ed è stata data esecuzione alla medesima;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 153 del 26 maggio 2004, "Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima";
- VISTO il Reg. (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO il Reg. (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94 e in particolare, l'allegato II "Requisiti relativi alle caratteristiche degli attrezzi da pesca" che vieta la detenzione a bordo e l'utilizzo di più di 250 trappole per peschereccio per la pesca dei crostacei di profondità;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (regolamento di base);
- VISTO il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/06, relativo al Fondo europeo per la pesca (regolamento applicativo);
- VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 1206/DECA/85

DEL 08.08.2012

comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO il Programma operativo FEP (PO FEP) per il settore pesca in Italia approvato con decisione della Commissione C(2010) 7914 del 11.11.2010 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 CCI: 2007IT14FPO001;
- PRESO ATTO dei contenuti del Programma operativo FEP (PO FEP) per il settore pesca in Italia nella nuova versione approvata in seno al Comitato di Sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 trasmesso con nota della DG Pesca del MIPAAF prot. n. 45079 del 21.12.2011 e inviato in data 21.12.2011 al sistema SFC della Commissione Europea per il tramite del sistema Monitweb dell'Igroe;
- VISTO l'articolo 2 del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004) che esplicita che lo Stato svolge compiti di sola disciplina generale e coordinamento nazionale, con riferimento, tra l'altro, alla gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale oltre le 12 miglia;
- CONSTATATO pertanto, che alla luce delle disposizioni di attuazione dello Statuto compete alla Regione Autonoma della Sardegna la gestione delle risorse ittiche marine entro le 12 miglia;
- CONSIDERATO che l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 3/2006 prevede che l'Assessore regionale competente in materia di pesca, sentito il Comitato tecnico consultivo della pesca, può, con proprio decreto, emanare disposizioni integrative e correttive



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 1206/DECA/85

DEL 08.08.2012

delle disposizioni statali in materia di pesca - con particolare riferimento alle vigenti disposizioni della L. n. 963/1965, e ss. mm. ii., e al relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 1639/1968 - al fine di adeguarle al progresso delle conoscenze scientifiche ed applicazioni tecnologiche e per conformare le stesse alle prescrizioni previste dalla regolamentazione comunitaria;

- VISTO** il Decreto del Presidente n. 91 del 8.8.2011 prot. n. 18361, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale e del Vice Presidente e, in particolare, le disposizione dell'articolo 1 in base al quale è stato nominato, tra i componenti della Giunta regionale, il signor Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi, nato a Sassari il 26 maggio 1965, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione;
- RICHIAMATO** il decreto n. 2207/DecA/124 del 27.12.2011 "Disposizioni relative all'utilizzo delle nasse nell'esercizio della pesca marittima professionale entro i limiti del mare territoriale prospiciente la Sardegna – abrogazione del Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 619/DecA/20 del 5 marzo 2010, dell'art. 1 del Decreto n. 481/DecA/57 del 10 giugno 2010 e del Decreto n. 3122/DecA/111 del 23 dicembre 2010".
- VISTA** la nota del 16 luglio presentata dalle Organizzazioni di categoria;
- CONSIDERATO** che la proposta delle Organizzazioni di categoria è stata discussa nel corso dell'incontro del Comitato Tecnico Consultivo per la Pesca del 20 luglio 2012;
- PRESO ATTO** del fatto che la sperimentazione finalizzata a quantificare la "pesca fantasma" delle nasse disperse in mare (ovvero la capacità di un attrezzo da pesca di continuare a pescare ed uccidere specie ittiche, una volta che questo sia stato perso durante le normali fasi di pesca) e a individuare meccanismi di apertura automatica delle nasse valutandone l'efficacia e la relativa tempistica si è conclusa, ma che è necessario un periodo di tempo per l'elaborazione e la valutazione dei risultati ottenuti;
- CONSIDERATA** l'esigenza di concedere all'agenzia Agris Sardegna una dilazione del termine previsto per ultimare l'elaborazione e la valutazione dei risultati ottenuti nell'ambito della sperimentazione di cui al punto precedente;
- RITENUTO** pertanto che la misura descritta nell'art. 2 del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2207/DecA/124 del 27.12.2011 non sia applicabile a partire dal 1 settembre 2012;



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 1206/DECA/85

DEL 08.08.2012

- VALUTATA la necessità di definire, sulla base dei risultati della sperimentazione condotta da Agris Sardegna, le specifiche tecniche per l'utilizzo delle nasse;
- VALUTATA inoltre la necessità di favorire la divulgazione dei risultati ottenuti al fine di sensibilizzare gli operatori all'utilizzo delle nasse dotate di un sistema che ne assicuri l'apertura automatica e incentivare la progressiva sostituzione degli attuali attrezzi;
- PRESO ATTO delle considerazioni emerse nel corso del Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca, nella seduta del 20 luglio 2012

### DECRETA

- ART. 1 1. Nelle more dell'attuazione dei Piani di Gestione Locale, nelle acque del mare prospicienti il territorio della Regione Sardegna fatte salve eventuali disposizioni più restrittive per le zone di tutela biologica, sono adottate le seguenti misure gestionali volte a regolamentare la pesca con le nasse:
- a) la pesca con l'utilizzo delle nasse di specie bersaglio diverse da quelle di cui al successivo punto b) è consentita con le seguenti limitazioni:

CARATTERISTICHE IMBARCAZIONE	N° MAX NASSE CONSENTITE (PER IMBARCATO)	N° MAX NASSE CONSENTITE (PER IMBARCAZIONE)
AL DI SOTTO DI 2 GT	400	400
DA 2 GT A 5 GT	300	800
AL DI SOPRA DI 5 GT	300	1200

b) l'utilizzo delle nasse per la pesca dei crostacei di profondità è consentita nel rispetto delle limitazioni (massimo 250 nasse) di cui all'Allegato II "Requisiti relativi alle caratteristiche degli attrezzi da pesca" del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 36/6 del 8.2.2007)

- ART. 2 1. A partire dal 1 marzo 2013 possono essere utilizzate solo nasse dotate di un sistema che ne assicuri l'apertura automatica, qualora vengano disperse in mare, rendendo tali attrezzi inattivi nei tempi previsti dalle specifiche tecniche di cui all'art. 3 del presente decreto.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 1206/DECA/85

DEL 08.08.2012

- ART. 3                    1. Alla luce dei risultati ottenuti dalla sperimentazione sui meccanismi di apertura automatica delle nasse, l'Agenzia Agris Sardegna definisce entro il mese di gennaio 2013 le specifiche tecniche per il loro utilizzo, da adottarsi con apposito decreto assessoriale.
- ART. 4                    1. Entro il mese di novembre 2012 l'Agenzia Agris Sardegna in accordo con l'Agenzia Laore Sardegna provvede ad organizzare appositi incontri per la divulgazione dei risultati ottenuti e per la sensibilizzazione degli operatori all'utilizzo di tali nasse.
- ART. 5                    1. Sono abrogati il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 2207/DecA/124 del 27.12.2011, l'art. 1 del Decreto n. 481/DecA/57 del 10 giugno 2010 e il Decreto n. 3122/DecA/111 del 23/12/2010.
- ART. 6                    1. Il presente decreto viene pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S).
- ART. 7                    1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì 8 agosto 2012

**L'Assessore**  
Oscar Cherchi